


6. subentro nelle agevolazioni

Ai sensi dell'articolo 27 del bando, con le integrazioni previste dalla LR 10/2014, articolo 28, in caso di variazioni soggettive dei beneficiari a seguito di:

- conferimento, scissione, trasformazione, scorporo, fusione d'impresa,
- cessione o affitto d'azienda o di ramo d'azienda

le agevolazioni possono essere trasferite al soggetto subentrante, previa presentazione di specifica domanda.



Il trasferimento delle agevolazioni è subordinato:

- al possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso alle agevolazioni,
- alla prosecuzione dell'esercizio dell'impresa senza soluzione di continuità e
- all'assunzione degli obblighi relativi, tra cui in particolare dell'obbligo di stabilità delle operazioni di cui all'art. 26 del bando¹, da parte del *soggetto subentrante*.

Documentazione da presentare entro 6 mesi dalla registrazione dell'atto relativo alle suddette operazioni straordinarie:

- domanda di subentro**, corredata dalle **dichiarazioni** inerenti requisiti e **obblighi** previsti dal bando;
- copia dell'atto registrato relativo all'operazione straordinaria;
- eventuale altra documentazione utile.

Se non è stato ancora emanato il decreto di concessione del contributo, vanno presentati anche:

- approfondimenti inerenti l'*impresa subentrante* se i dati sono variati rispetto a quanto riportato nell'iniziale domanda di contributo; informazioni sulla composizione societaria per l'ottenimento delle priorità previste dal bando; analisi degli effetti di incentivazione, solo da parte delle GI indipendentemente dal tipo di progetto, nonché da parte delle PMI che realizzano progetti di innovazione.

Se è già stato emanato il decreto di concessione del contributo, va presentata in allegato alla domanda di subentro:

- dichiarazione e relazione concernente l'operazione straordinaria, redatta e sottoscritta dall'*impresa ammessa a contribuzione* (che ha presentato inizialmente la domanda di contributo) beneficiaria dell'agevolazione già concessa. La relazione è sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria del contributo; in tutti i casi in cui ciò non fosse possibile in relazione alla tipologia di operazione, il documento è sottoscritto dal rappresentante legale dell'impresa che chiede di subentrare all'agevolazione.

Eventuali variazioni della dimensione d'impresa conseguenti alle operazioni straordinarie suddette:

- prima della concessione del contributo: si procede alla rideterminazione dello stesso in fase di concessione, con possibilità di aumento solo se non è stata ancora approvata la graduatoria (art. 27);
- dopo la concessione del contributo: il contributo non viene rideterminato (art. 26).

Mantenimento del livello occupazionale per imprese con ULA ≥ 250

Il *soggetto subentrante* con un organico complessivo uguale o superiore a 250 addetti espressi in ULA (escluse eventuali imprese associate/collegate), ha l'obbligo del mantenimento del livello occupazionale (limitatamente agli occupati dipendenti in regione, misurati in teste anziché in ULA, alla data di avvio del progetto) per tutto il periodo di svolgimento della ricerca e nei 2 anni successivi (art. 25, co. 1, lett. o).

¹ ("...L'iniziativa ammessa a contributo non deve subire modifiche sostanziali: a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa; e b) risultanti da un cambiamento della natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione di un'attività produttiva.")